

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. giugno 1861.  
dal Ministro Dell' Interno.

OGGETTO

Promulgazione delle R. Patenti relative alle  
somministrazioni da farsi alle Truppe

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Ferracini

» 2° Bielsi

» 3° Orida

» 4° Currisi

» 5° Zanardelli

» 6° Orzi-Richat

» 7° De Pazzi

» 8° Gallozzi

» 9° Soldini

Relatore Zanardelli

Adottata nella tornata del 13. luglio 1861.

Progetto di Legge sull'Applicazione  
delle Regie Patenti del 9 Agosto 1836  
alle Provincie del Regno dove non  
sono ancora in vigore.

Ho l'onore di presentare alla Camera  
un progetto di legge diretto ad estendere  
le Regie Patenti del 9 Agosto 1836 alle  
Provincie del Regno dove non sono ancora  
applicabili.

Signori.

I servizi degli alloggi dei Crasporti e della  
somministrazione alle Gruppe, cui. deve  
attendere dai Comuni, venivano e sono  
tuttora disimpegnati nelle antiche Pro-  
vincie del Regno, colle norme stabilite  
dai Regolamenti che farò seguito alle  
Regie Patenti del 9 Agosto 1836 facienti  
parte della raccolta degli atti del  
Governo, ai N<sup>ri</sup> 153 e 154

I doveri ed i diritti della Gruppo  
non che dei Comuni sono, in detto Re-  
golamento, così bene definiti, che  
non ricordasi essere giammai oc-  
corso alcun contrasto, od inconveniente  
nella relativa applicazione, dimodoche


malgrado il lungo lasso di tempo trascorso dall'emanazione di dette Regie Patenti, non andarono le medesime soggette ad altre modificazioni se nonchè a quelle stabilite dal Regio Decreto del 27 Gennaio 1881 N° 1204. degli atti del Governo, relative alla riduzione al sistema decimale delle tariffe che basavano sul cessato sistema.

Parzialmente ha forse potuto lamentarsi la tenuità della tariffa circa la retribuzione per gli alloggi degli Ufficiali, ma in generale è sempre stata applicata senza difficoltà, imperocchè il fatto stesso del dover alloggiare gli Ufficiali portando con se la necessità di una straordinaria ed accidentale riunione di Gruppi in una data località, i Comuni si tenevano compensati dall'aumento di circolazione nel numero cui dava luogo la presenza della truppa.



È infatti dai Comuni delle antiche  
Province e' sempre stata, ed è tuttora  
considerata tanto vantaggiosa la pre-  
senza della truppa ai rispettivi am-  
ministrati, che in ogni tempo, ed  
ancora oggi giorno, vengono fatte dai  
medesimi le più larghe offerte di lo-  
cali, e perfino di costruzione di ca-  
sermi, senza alcun corrispettivo,  
onde poter ottenere lo stanziamento  
di truppe.

Reca libera la Lombardia, pel  
valore degli eserciti alleati, non tar-  
dò ad essere sollevata la questione  
se le prestazioni militari avessero in  
quelle Province ad essere eseguite  
secondo le norme sancite coi suddetti  
Regolamenti, e ciò non solo per-  
chè le truppe Italiane, ma benan-  
co le Francesi, alle quali le dispo-  
sizioni degli stessi Regolamenti  
state estese per virtù del Regio Decreto  
del 7 Maggio 1859 (N° 3366 della rac-



= colla

degli atti del Governo) facevano le loro domande ai Municipj in correlazione alle massime in essi Regolamenti stabilite.

Sebbene la soluzione di siffatto quesito fosse urgentemente reclamata dalle circostanze del momento, e dalla posizione delle Camere tuttavia il Governo, anziché far uso dei pieni poteri di cui in allora disponeva, preferì di sospendere le sue deliberazioni, e di indagare se l'applicazione dei suddetti Regolamenti avesse o non pregiudicato gl'interessi dei Municipj Lombardi.

Venivano impertanto a tale uopo interrogate il Governatore di Milano, la Regia Intendenza G<sup>le</sup> di quella Provincia, non che la Regia Amministrazione Centrale, e se n'ebbe in risposta che niuna difficoltà potesse sorgere nell'applicazione dei Regolamenti del 9 Agosto 1856, nella parte riferentesi ai trasporti, im-

—

= perocchè poco differissero da quello  
del Regno Italico del 20 Ottobre 1804,  
che fu adottato anche dal Governo che  
veniva di cadere.

Che similmente niun ostacolo  
incontrerebbe l'applicazione degli stessi  
Regolamenti nella parte relativa alle  
somministrazioni in generi di sussisten-  
ze e simili, ritenuto che si corrispon-  
denti pagamenti, secondo i §§ 162  
e 200 del primo di essi Regolamenti,  
hanno per norma le tasse che si sta-  
biliscono dagli Intendenti delle Provincie,  
le quali si trovano ordinariamente in  
relazione ai prezzi dei generi in comune  
commercio.

Che finalmente non potesse con  
pari facilità farsi applicazione delle Di-  
sposizioni coi detti Regolamenti sta-  
biliti rispetto agli alloggi militari,  
dacchè colle medesime i Comuni si tro-  
verebbero gravati dal carico, in prima  
non risentito, di dover alloggiare gra-  
tuitamente le Gruppe di passaggio, e)

S

di ricevere, per gli alloggi, massime dell'Ufficialità, una minore retribuzione di quella che veniva acconsentita dalle Tariffe in vigore presso il cessato Governo.

Intanto l'ingenuità d'una provvidimento facevasi maggiormente sentire inquantochè la stagione inoltrata obbligava di assegnare alle Truppe i quartieri d'Inverno, e così, riservato a miglior tempo l'esame delle eccezioni sollevate circa l'applicazione dei Regolamenti succitati, nella parte relativa agli alloggi, veniva determinato che il Governatore della Lombardia rendesse estensibili ai Comuni di quella parte del Regno le disposizioni degli stessi Regolamenti riferentisi ai trasporti, ed alle somministrazioni, ciò che dallo stesso eseguitasi col Decreto del 13 Novembre 1839, e veniva contemporaneamente incaricato l'Intendente Generale d'Assumere di provvedere in guisa che gli Ufficiali, e le Truppe fossero alloggiati

2

in coerenza alle pratiche in vigore presso  
il cessato Governo.

Davasi esequimento a tale  
incarico per parte del prefato Inten-  
dente Gen.<sup>le</sup> d'Armata colla compila-  
zione e diramazione di apposita  
circolare in data 3 Dicembre 1859, la  
quale poggiava le sue basi sulle dispo-  
sizioni contemplate nell'ordinanza  
Imperiale del 15 Maggio 1851, e della  
Circolare Luogotenenziale del 12 Maggio  
1854, eliminandone naturalmente le  
parti che non erano consentanee ai  
principj costituzionali, e singolarmente  
proscrivendo l'obbligo imposto dal §16  
della detta Ordinanza ai Capi dei  
Comuni di ottemperare alle richieste  
dei militari, relativamente alla forni-  
tura degli alloggi, quantunque le  
loro pretese oltrepassassero la misura  
prescritta dalla legge, facoltativo ai  
Comandanti della truppa, nel caso  
di rifiuto, di servirsi dei mezzi coer-  
citivi.



Prese frattanto ad esame le eccezioni  
dianzi accennate relative al servizio  
degli alloggi Militari, si riconobbe  
che le med.<sup>me</sup> non avrebbero tutto quel  
peso che a prima giunta hanno  
sembrato di avere.

Ed infatti se raro si potrebbe  
considerarsi il dover dare alloggi  
gratuito alle Gruppe di passaggio,  
quando, nelle loro mosse, non doves-  
sero esse percorrere che le vie ordi-  
narie, l'aggravio sparisce o tutt'  
al più viene ridotto a piccole pro-  
porzioni quando avviene come pre-  
sentemente ne è il caso, che le Grup-  
pe, massime quelle di fanteria,  
non viaggiano che quasi esclusiva-  
mente sulle ferrovie, senza fermarsi  
nelle loro marcie, sicché la sommi-  
nistrazione dell' alloggio alle mede-  
sime, non può seguire che pel  
fatto di circostanze eccezionali.

Espero ben può dirsi che  
nella Lombardia, dove abbondano

le ferrovie, l'agrario anzi accennato  
non sussiste, o che trovasi circoscri-  
tto in angusti limiti.

*Garzanti*  
Né maggiore importanza sembra  
che possano avere le eccezioni che si  
riferiscono alla differenza di retribu-  
zione per gli alloggi degli Ufficiali  
che si riscontra nelle tariffe del Re-  
golamento del 9 Agosto 1836, e quelle  
della Circolare della cessata Luogotenen-  
za Imperiale della Lombardia del  
12 Maggio 1854, su cui è basata  
l'altra dell'Intendenza Gen.<sup>le</sup> dell'  
Armata Nazionale del 3 Dicembre  
1859.

Infatti le disposizioni in questa con-  
template stabiliscono che anche gli  
Ufficiali Subalterni hanno diritto ad  
una Camera ciascuno, per il rispettivo  
alloggio, oltre che agli Ufficiali tutte  
competete la fornitura del lume, e nell'  
inverno, del combustibile, per riscaldare  
le loro stanze.

Ora siccome il già citato Regolamento

del 9 Agosto 1836 stabilisce che agli  
Ufficiali Subalterni, che formano il  
maggior numero degli alloggiati, spetta  
una sola camera per ogni due,  
e che nessun Ufficiale ha diritto al  
luned, nè ad alcuna sorta di com-  
-bustibili, nè consegue che la differenza  
della retribuzione è basata in ragione  
della diversità dei pesi che emergono  
dal confronto delle disposizioni san-  
-cite col Regolamento e colle cir-  
-colari succitate.

Amnesso adunque che l'aggra-  
-vio per l'alloggio alle truppe di  
passaggio non sussiste che in mi-  
-nime proporzioni.

Stabilito che i Comuni non  
sono tenuti, all'alloggiamento delle  
Gruppe che nei casi di Guerra, e  
nelle circostanze di accantonamenti,  
o di Distaccamenti.

Ritenuto che i distaccamenti  
non si verificano che nei piccoli Co-  
-muni dove la presenza delle Gruppe



riesce di vantaggio, anziché di ag-  
-gravio.

Considerato che anche alla bassa  
forza che si trova in distaccoamento  
l'Amministrazione Militare provvede  
l'occorrente Casermaggio, senza in-  
-gerenza dei Municipj, e quali a  
null'altro sono obbligati che a som-  
-ministrare l'alloggio agli Ufficiali.

Ritenuto che i Comuni non  
sono propriamente tenuti ad incor-  
-rere spesa alcuna per gli alloggi,  
ma bensì che il carico di provveder  
materialmente l'alloggio è imposto  
ai cittadini per ordine di ruolo.

Stabilito com'è dall'art 99  
del Regolamento che fa seguito alla  
seconda delle succitate Regie Patenti  
che i cittadini devono contentarsi di  
ricevere la stessa retribuzione che il  
Governo paga ai Comuni per la  
somministrazione dell'alloggio; pare  
che nulla più possa ostare all'in-  
-tiera applicazione nella Lombardia.

3

dei Regolamenti che fanno seguito  
alle succitate Regie Patenti, per mo-  
doche anche le somministranze dell'  
alloggio siano, in quella parte del  
Regno, soggette alle stesse discipline  
che sono in vigore nelle antiche  
Province.

Compiutasi, per volere dei  
popoli, l'annessione, alle antiche  
Province, di quelle dell'Emilia, il Go-  
verno trovò spianata la via in  
tutto quanto si riferiva al tratta-  
mento delle Truppe in marcia, ed  
agli alloggiamenti, imperocchè il  
Dittatore di quelle Province, consi-  
derando come in alcune di esse gli  
alloggi militari fossero forniti a tutto  
carico dei Cittadini, ed in altre fos-  
sero retaliuti a prezzi esorbitanti,  
con opportuno consiglio, e saggio pre-  
videnza, aveva già alle medesime, col  
Decreto del 31 Dicembre, 1859, resi ap-  
plicabili i regolamenti facienti se-  
guito alle più volte citate Regie Patenti.



Senonchè alcune variazioni vennero recate agli stessi regolamenti, fra cui non sarebbero senza importanza quelle contemplate agli Articoli 11 e 12 di detto Decreto.

Ed al primo di detti Articoli veniva determinato che agli Ufficiali alloggiati presso gli abitanti, competesse la fornitura del fuoco per riscaldare la propria Camera.

E al secondo si stabiliva che agli Ufficiali i quali, secondo il citato Regolamento, dovevano essere alloggiati a due per camera, spettasse il diritto di aversi una camera per ciascuno.

Tali disposizioni sono di notevole aggravio ai Comuni, ed in vero essendo già state fatte delle rappresentanze per esserne sollevati, la compiuta applicazione a tutto il Regno dei Regolamenti di cui si discorre, produrrebbe il vantaggio di far sparire questa diversità di trattamento, al quale non hanno diritto gli Ufficiali alloggiati

per cura dei Comuni che fanno parte  
delle antiche Provincie dello Stato.

Trattanto succedeva la liberazione  
delle Marche e dell' Umbria, ed i  
Commissarij Straordinarij che avevano  
assunta la reggenza di quelle Pro-  
vincie, seguendo il praticatosi dal  
Dittatore dell' Emilia, resero alle  
medesime applicabili i due Regola-  
menti del 9 Agosto 1836, sicchè il  
Governo Nazionale dopo la sequita  
annessione trovò nelle stesse Provin-  
cie le cose preparate in modo da non  
doversi prendere cura alcuna a tale  
riguardo

Nella Toscana sarebbe desiderato di  
poter cotendere i succitati Regolamenti,  
e veramente sarebbe stata util cosa  
se si fosse potuto eseguire, non appena  
compiuta l'annessione di quelle  
nobili Provincie, ma si riputò buon  
consiglio di differire l'applicazione  
in fino a tanto che le circostanze avref-  
sero permesso di estenderla a tutto

3

il Regno.

Il Regolamento Amministrativo dell'Ex Gran-Ducato della Toscana del 16 Aprile 1816 poneva ad intero-carico dei Comuni la spesa per l'Alloggio delle Truppe in marcia, e dei militanti in missione, od in servizio straordinario.

E quanto ai trasporti non contemplava che il solo caso di carri ad un Cavallo, e cavalli da sella, i quali erano retribuiti in ragione delle giornate corrispondenti alle Tappe militari; la cui misura di risarcimento, calcolata la distanza media, d'ogni tappa in miglia Toscana, e fatto il pareggio di questa coi Chilom.<sup>ri</sup> produce una lieve differenza in più per la somministrazione dei carri, ed in meno per quella dei cavalli, di confronto al Regolamento del 9 Agosto 1836.

Ma se disposizioni di tal fatta poterano reggere sotto il Governo Gran-

3



Ducale, attesa che l'armata Toscana, ristretta in numero, non andava che ben dirada soggetta a movimenti non poterano più sussistere dopo che accresciuto l'Esercito, e divenute più frequente le mosse delle Gruppe per effetto della Guerra Nazionale, troppo grave carico avrebbero i Comuni della Toscana risentito se non avessero conseguito proporzionate compensi per le somministrazioni che avessero potuto fare alle Gruppe.

E fu appunto in tale intendimento che il Governo della Toscana con Decreto del 10 Giugno 1859 prescriveva che, in considerazione dello Stato di Guerra, le Comunità che avessero anticipate delle spese, ogni qualvolta le Gruppe Toscane od alleate sarebbero state di passaggio nel loro territorio, ne avessero tenuto separato conto, per esserne rimborsate dal Pubblico Erario.

Ora un tal modo di rimborso lasciando campo agli arbitri, poiché le spese eccedano sempre quando mancano i limiti per determinarne la misura, e d'altra parte non potendo sussistere in tempi normali le disposizioni fatte per circostanze tutt'affatto eccezionali egli è quindi necessario che anche per la Toscana vengano stabilite delle norme per cui le somministrazioni che quei Comuni siano chiamati di fare alle Gruppe, non si distaccano dai principj che egualmente cautelino i dritti degli stessi Comuni, non che delle Gruppe, e che garantiscano allo stesso tempo, l'amministrazione dal dover sopperire a spese di cui non possa misurare l'estensione.

Oppertanto se i trasporti forniti dai Comuni della Toscana venivano sotto il cessato Governo, poco presso retribuiti, come quelli che retribuisce il Go-

 venno

per vero la retribuzione che accordavasi dal cessato Governo per gli alloggi degli Ufficiali fosse notevolmente superiore a quella stabilita dal Regolamento in questione.

Il Regolamento che fa seguito al Decreto di Ferdinando II in data 24 Settembre 1835. stabilisce (Art. 6.º) che gli Ufficiali in marcia ricevono l'alloggio e la mobiglia per conto dei Comuni, senza che questi abbiano diritto a compenso alcuno per parte dell'Amministrazione della Guerra, il quale diritto hanno pur gli Ufficiali in colonna mobile, limitatamente però al periodo di 15 giorni.

Ora assai frequente potendo essere i casi in cui la permanenza delle Truppe in date località sia limitata allo spazio di tempo ora accennato, e perciò trovandosi i Comuni esposti a dover spesso provveder l'alloggio agli Ufficiali, senza conseguire alcuna retribuzione;

3

pare che, sotto tale riflesso, possa tor=  
= non conveniente di veder limitato,  
a soli 3 giorni, l'obbligo della gra=  
=tuita somministranza dell'alloggio,  
e di ricevere per tempo eccedente la  
retribuzione stabilita dal Regolamento  
del 9 Agosto 1836, sebbene in misura  
più tenue di quella in vigore presso  
il cessato Governo.

Eppertanto sembrando dimostrato  
che i più volte citati Regolamenti  
del 9 Agosto 1836 possano opportunamente  
essere applicabili in tutte le  
parti del Regno, il progetto di legge  
relativo, che viene sottoposto alle  
Nostre deliberazioni, trovasi formu=  
= lato come segue;

*Pellati*

SESSIONE 1861

N° 94-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**FERRACCIU, BICHI, BRIDA, TURRISI, ZANARDELLI, BERTI-  
PICHAT, DE PAZZI, GALLOZZI, SOLDINI**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno  
di concerto col presidente del Consiglio dei ministri reggente il Ministero  
della guerra

*nella tornata del 14 giugno 1861*

**Promulgazione delle regie patenti 9 agosto 1836 e dei  
regolamenti relativi alle somministranze da farsi dai Co-  
muni alle truppe.**

Tornata dell'11 luglio 1861

SIGNORI,

La Commissione eletta dai vostri uffici per riferire sul progetto di legge il quale propone la promulgazione in tutto il regno delle regie patenti 9 agosto 1836, che regolano i diritti e gli obblighi dei comuni per le somministrazioni alle truppe, prese ad esaminare seriamente e coscienziosamente coteste patenti e i regolamenti che sono annessi alle medesime. Ma da questo maturo esame delle disposizioni contenute in siffatte leggi nacque nella Commissione il ragionato convincimento non essere conveniente di applicare ora in modo permanente que' vecchi regolamenti al nuovo regno d'Italia; la vostra Commissione fu pienamente unanime in questo giudizio, in questa opinione. E invero lacune considerevoli si ravvisano in que' regolamenti; la determinazione dei prezzi da pagarsi ai comuni in corrispettivo delle fatte somministrazioni, pel mutato rapporto fra ogni genere di merci

e il danaro dal 1836 in poi, non corrisponde più alla realtà, nè alla giustizia; e infine vi si rinvengono prescrizioni che per lo spirito e per la forma non sono in armonia coi principii di libertà, con quelle costituzionali istituzioni, di cui, assai più tardi della promulgazione di quelle patenti, entrò in possesso lo Stato.

La vostra Commissione ravvisò pertanto la necessità di procedere ad una riforma di queste leggi e decreti riguardanti le somministrazioni dei comuni alle truppe, riforma intesa a farle armonizzare colle liberali istituzioni.

Perciò la Commissione chiamò nel proprio seno il ministro dell'interno, ond'egli, in base a tali riflessioni, volesse procedere alla suddetta riforma radicale della legge.

L'onorevole ministro riconobbe esso pure la necessità della riforma cui accenniamo; ma, dimostrando di non essere in tempo di farvi luogo nell'attuale periodo della Sessione, fece conoscere alla Commissione, come frattanto fosse pure urgente e indispensabile di attivare siffatte patenti nei paesi novellamente congiunti, d'onde gli onorandi uomini destinati a reggere quelle provincie le reclamano come necessaria condizione di regolare amministrazione.

La Commissione, non potendo disconoscere la forza di quei reclami, ed osservando in pari tempo come le leggi vigenti nelle provincie meridionali siano meno favorevoli ai comuni, ma non potendo d'altra parte dipartirsi dal concetto che si dovesse procedere alla completa riforma di que' regolamenti per tutto il regno, credette che si potesse acconsentire alla promulgazione delle patenti, regolamenti e decreti surriferiti non permanentemente nè indefinitamente, ma solo temporaneamente, e cioè fino al 1° luglio 1862, affinchè, nel frattempo, il Ministero dovesse poi presentare apposito progetto di legge che si trovi in accordo colle attuali istituzioni, come difatti il Ministero promise di fare al riaprirsi della Sessione.

A questa transitoria promulgazione la Commissione si sentì tanto più disposta ad acconsentire, in quanto che il Ministero ammise fin d'ora per tutto il regno un aumento sulle tariffe portate da quelle leggi, tariffe che sono attualmente in corso e le quali non si possono non ravvisare onerose ai comuni. A questo riguardo anzi il Ministero aderì alla proposta della Commissione di accrescere coll'articolo 2 non solo la retribuzione pegli alloggi degli ufficiali, ma quella altresì pei mezzi di trasporto, riguardo ai quali non potevasi a meno di scorgere nelle vecchie tariffe una retribuzione, se non sì meschina e sproporzionata quanto quella pegli alloggi, certo però affatto insufficiente essa pure.

Si accrebbe perciò d'un terzo sulle tariffe del 1836 la retribuzione pegli alloggi, e di un quarto quella pei mezzi di trasporto.

Per quanto poi spetta all'aumento della retribuzione per la fornitura degli alloggi agli ufficiali, siccome anche a ter-

mini della tariffa del 1836, i capoluoghi delle antiche divisioni godevano dell'aumento del terzo sulle retribuzioni accordate alle altre località, così si credette necessario di lasciare fermo questo aumento, applicandolo agli attuali capoluoghi delle divisioni e sotto-divisioni militari territoriali, accordando poi a tutti i comuni indistintamente l'aumento propostosi dall'articolo 2 del progetto ministeriale. Senza di ciò l'articolo 2 era od una conferma pura e semplice delle disposizioni della vecchia patente, conferma cui tornava quindi inutile di far luogo in modo speciale, od era un aumento parziale e duplicato a favore di que' luoghi che ne avevano già il beneficio per la legge antecedente.

Parimenti la Commissione reputò necessario di dichiarare espressamente che l'aumento stabilito all'articolo 2 deve applicarsi a tutto il regno, onde non possa aver luogo alcun dubbio che nell'estendere queste patenti ad alcune parti dello Stato si lascino ingiustamente in vigore retribuzioni diverse da provincia a provincia, abbandonando così l'unificazione delle disposizioni riguardanti siffatta materia, anzichè effettuarla come è pur scopo del presente progetto di legge.

Finalmente la Commissione ha creduto di dover modificare anche l'articolo 1 allo scopo di applicare a tutte le provincie in modo completo le leggi concernenti questa materia, epperiò alle patenti e decreti delle quali l'articolo 1 stabiliva la promulgazione in tutto il regno, aggiunse il decreto 24 dicembre 1860, n° 4526, relativo agli alloggi degli ufficiali che trovansi in presidio.

ZANARDELLI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Verranno applicate alle provincie del regno, dove non sono ancora in vigore, le regie patenti del 9 agosto 1856, e i relativi regolamenti per le somministrazioni da farsi alle truppe in marcia, in distacco ed agli alloggiamenti, non che il regio decreto del 27 gennaio 1851 (numeri 153, 154, e 1204 della raccolta degli atti del Governo).

Art. 2.

La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli ufficiali sarà aumentata di un terzo sulla misura stabilita dalla relativa tariffa a favore delle città capoluoghi di provincia.

Art. 3.

Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorranò bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, le comunità che li provvederanno avranno ragione all'aumento del venti per cento sui prezzi stabiliti dalla relativa tariffa.

L'esistenza della salita, e la necessità delle bestie di rinforzo, verrà comprovata per mezzo di certificato dell'intendenza della provincia, o circondario, da unirsi alla contabilità del comune che avrà provveduto i mezzi di trasporto.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Verranno applicate alle provincie del regno dove non sono ancora in vigore le regie patenti del 9 agosto 1856, numeri 153 e 154, coi regolamenti annessi alle medesime, non che i regii decreti 27 gennaio 1851, numero 1204, e 24 dicembre 1860, numero 4526; patenti e decreti relativi alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe.

Le medesime patenti e decreti avranno vigore per tutto il Regno fino al 1 luglio 1862.

Art. 2.

La retribuzione giornaliera per la fornitura dell'alloggio agli ufficiali sarà aumentata in tutto il Regno d'un terzo sulla misura stabilita dalla tariffa che fa parte del regolamento annesso alla patente 7 agosto 1856, numero 153. Inoltre l'aumento del terzo, che in calce a quella tariffa è stabilito a favore della città capoluoghi di divisione, dovrà calcolarsi sulla somma complessiva della tariffa sopra riformata e sarà accordato alle città capoluoghi delle divisioni e sotto-divisioni territoriali militari.

La retribuzione per la somministrazione dei mezzi di trasporto sarà pure aumentata d'un quarto sulla misura stabilita dalla tariffa contenuta nella tabella annessa al decreto 27 gennaio 1851, numero 1204.

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Commissione del 19. Luglio 1861.*

*Pellati*



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Art. 1.<sup>mo</sup>

Saranno applicate alle Provincie del Regno, dove non sono ancora in vigore, le Regie Patenti del 9 agosto 1836, e relativi Regolamenti per le somministrazioni da farsi alle Truppe in marcia, in distaccamento, ed agli alloggiamenti, non che il Regio Decreto del 27. Maggio 1838. N. 153. 154. e 1204. della raccolta degli atti del Governo.

Art. 2.<sup>o</sup>

La retribuzione giornaliera per la fornitura dell' alloggio agli Ufficiali, sarà aumentata di un terzo sulla misura stabilita della relativa tariffa, a favore delle città Capo-Luoghi di Provincie.

Art. 3.<sup>o</sup>

Nel passaggio dei monti, per la cui salita occorranò bestie di rinforzo per traino dei carri, ed altri veicoli, le comunità che li provvederanno, avranno ragione all' aumento del venti per cento sui prezzi stabiliti della relativa tariffa.

L'esistenza della salita, e la necessità delle bestie  
di rinforzo, verrà comprovata per mezzo di certificato  
dell'Intendenza della Provincia, o Circondario, da unire  
alla Contabilità del Comune, che avrà provveduto  
i mezzi di trasporto.



*Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno presenterà al Parlamento il qui unito Progetto di legge sull'applicazione delle Regie Patenti del 9 Agosto 1836. nelle Provincie del Regno ove non sono in vigore.*

*Egli ne svolgerà i motivi e sosterrà in nome Nostro la discussione.*

*Corino addi 13 Luglio 1861.*

*J. M. C.*